

Bruxelles, 25 giugno 2025  
(OR. en)

6978/2/25  
REV 2 ADD 1

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2023/0234 (COD)

---

---

ENV 145  
COMPET 145  
SAN 87  
MI 136  
IND 71  
CONSOM 40  
ENT 33  
FOOD 15  
AGRI 94  
CODEC 242  
*PARLNAT*

#### **MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 23 giugno 2025

---

## **I. INTRODUZIONE**

1. Il 5 luglio 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di modifica mirata della direttiva 2008/98/CE (di seguito "direttiva quadro sui rifiuti") che si concentra sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti in due settori ad alta intensità di risorse, ossia il settore tessile e quello alimentare. La proposta, che fa parte dei risultati tangibili del Green Deal europeo, è basata su iniziative della Commissione quali il piano d'azione per l'economia circolare, la strategia "Dal produttore al consumatore" e la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari.
2. Il progetto di direttiva si basa sull'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa ordinaria).
3. Al Parlamento europeo, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) è stata designata quale commissione competente per il merito su questo fascicolo. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 13 marzo 2024.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 25 ottobre 2023.
5. Il 12 luglio 2023 la Commissione ha presentato la sua proposta legislativa e la relativa valutazione d'impatto al gruppo "Ambiente", che ha continuato a esaminare la proposta nel corso di otto riunioni in totale. Durante il Consiglio "Ambiente" del 25 marzo 2024 si è tenuto un dibattito orientativo sulla modifica mirata. Il Consiglio ha adottato un orientamento generale il 17 giugno 2024.
6. Successivamente, il 22 ottobre 2024 e il 18 febbraio 2025 si sono tenuti due triloghi politici informali, che hanno portato a un accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento europeo. Il 19 marzo 2025 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il testo di compromesso concordato provvisoriamente nel trologo informale del 18 febbraio 2025.

7. La commissione ENVI del Parlamento europeo ha votato a favore dello stesso testo di compromesso il 18 marzo 2025. In seguito, il presidente della commissione ENVI ha inviato alla presidenza del Comitato dei rappresentanti permanenti una lettera datata 20 marzo 2025 in cui dichiara che, qualora il Consiglio adotti la sua posizione in prima lettura conformemente all'accordo generale provvisorio, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti in occasione della seconda lettura del Parlamento, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.

## **II. OBIETTIVO**

8. L'obiettivo generale della modifica mirata proposta è duplice. Da un lato, per quanto riguarda i rifiuti tessili, la proposta intende ridurre gli impatti ambientali e climatici e migliorare la qualità dell'ambiente nonché la salute pubblica correlata alla gestione dei rifiuti tessili in linea con la gerarchia dei rifiuti. Dall'altro, per quanto riguarda i rifiuti alimentari, la proposta mira inoltre a ridurre gli impatti ambientali e climatici dei sistemi alimentari correlati alla produzione di rifiuti alimentari e a prevenire ulteriormente questi rifiuti, rafforzando in tal modo la sicurezza alimentare.

## **III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA**

9. La posizione del Consiglio in prima lettura contiene elementi sui quali è stato raggiunto un accordo tra i colegislatori.
10. Per quanto riguarda i rifiuti alimentari, i colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio sugli elementi principali riportati di seguito.
- i) Gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari costituiscono uno strumento giuridicamente vincolante per ridurre i rifiuti alimentari entro il 2030. Il livello degli obiettivi di riduzione sia a) nella trasformazione e nella fabbricazione sia b) nel commercio al dettaglio e nel consumo, anche nei ristoranti, nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, rimane ai livelli stabiliti nella proposta della Commissione, rispettivamente del 10 % e del 30 %. Il periodo di riferimento per la definizione di tali obiettivi è la media annuale tra il 2021 e il 2023, il che consente agli Stati membri di escludere l'anno 2020, nel corso del quale la produzione di rifiuti alimentari ha risentito in modo significativo della pandemia di COVID-19. È tuttavia consentita la flessibilità nell'utilizzo di un anno precedente al 2021 qualora siano disponibili dati e metodologie rappresentativi. Inoltre è introdotto un fattore di correzione per tenere conto del turismo al fine di aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari in considerazione dell'impatto del turismo sulla produzione di rifiuti alimentari.

- ii) Il riesame, fissato al 31 dicembre 2027, valuta gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari stabiliti per il 2030. La clausola di riesame comprende anche una valutazione della possibilità di introdurre ulteriori obiettivi di riduzione specificamente per il 2035 e dell'elaborazione di un fattore di correzione per le variazioni dei livelli di produzione alimentare che incidono sul conseguimento di tali obiettivi. Il riesame valuta inoltre il ruolo della produzione primaria nella riduzione dei rifiuti alimentari.
11. Per quanto riguarda i rifiuti tessili, i legislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio sugli elementi principali riportati di seguito.
- i) Le microimprese sono incluse nell'ambito di applicazione per garantire condizioni di parità e maggiori benefici ambientali. Al fine di concedere a tali soggetti un periodo di preparazione sufficiente, il testo rinvia l'applicabilità degli obblighi stabiliti nella direttiva per le microimprese di 12 mesi dopo l'istituzione dei regimi di responsabilità estesa del produttore.
  - ii) Il termine di attuazione per l'istituzione dei regimi di responsabilità estesa del produttore è fissato a 30 mesi dopo l'entrata in vigore. L'accordo provvisorio offre agli Stati membri la possibilità di affrontare pratiche di moda rapida e ultrarapida all'atto della modulazione delle tariffe nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore.
  - iii) La clausola di riesame generale, che è fissata al 31 dicembre 2029, comprende sia la direttiva quadro sui rifiuti che la direttiva relativa alle discariche di rifiuti. Il riesame della direttiva quadro sui rifiuti valuta l'efficacia della responsabilità finanziaria e organizzativa dei regimi di responsabilità estesa del produttore, comprese la possibilità di imporre un contributo finanziario agli operatori commerciali del riutilizzo, la possibilità di introdurre obiettivi in materia di prevenzione, raccolta, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti tessili e la possibilità di introdurre la cernita preliminare dei rifiuti urbani indifferenziati.

#### **IV. CONCLUSIONE**

La posizione del Consiglio si basa sull'obiettivo principale della proposta della Commissione e rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati informali tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.

Il Consiglio ritiene pertanto che la sua posizione in prima lettura rappresenti in modo equilibrato l'esito dei negoziati. Una volta adottata, la modifica della direttiva faciliterà la riduzione degli impatti ambientali e climatici dei settori tessile e alimentare nell'Unione, contribuendo nel contempo a un'economia più circolare e più sostenibile.

---